



Unione Europea
Fondo europeo
agricolo per lo
sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle
zone rurali



Repubblica
Italiana



Regione Autonoma
De Sardinia
Regione Autonoma
della Sardegna



g r u p p o
a z i o n e
l o c a l e
o g l i a s t r a



DELIBERA N.1 DEL 30 OTTOBRE 2017

APPROVAZIONE REGOLAMENTO ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL GAL OGIASTRA

L'anno duemiladiciassette il giorno lunedì 30 del mese di ottobre alle ore 16.30 si è svolto presso la sede operativa del GAL Ogliastro in Arzana il Consiglio Direttivo. Sono presenti:

Carica	cognome	nome	Presenti
Presidente	SERRA	GIOVANNI	X
Vice Presidente	SERRA	SEBASTIANO	
Consigliere	LOI	GIUSEPPE	X
"	FOIS	ILARIO	X
"	PIRAS	FRANCESCA	X
"	CONGIU	SALVATORE	
Totale presenti			4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza della seduta **Serra Giovanni** nella sua qualità di Presidente.

Partecipano alla seduta il Direttore **Dott.ssa Francesca Seoni** e il Responsabile Amministrativo e Finanziario **Dott.ssa Luisella Lobina**, la quale provvede alla redazione della presente delibera.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondi e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 e abroga il regolamento (UE) n. 65/2011;

Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondi SIE;

Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzione e l'uso dell'euro che abroga, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 885/2006;

Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo

sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna, approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015 e successive modifiche e integrazioni;

Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020, approvate in sede di intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 11 febbraio 2016;

PSR della Sardegna 2014/2020, in particolare la Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER – CLLD – Sviluppo locale di tipo partecipativo, Sottomisura 19.2 che finanzia le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e Sottomisura 19.4 che finanzia le spese di gestione dei GAL;

Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015, pubblicato in data 31/12/2015 e ss.mm.ii.;

Graduatoria approvata con Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali n. 16532-550 del 28 Ottobre 2016 relativa all'approvazione della graduatoria di merito e di attribuzione risorse ai GAL;

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", emanato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, come modificato dal DLgs 56 del 19 aprile 2017 e ss.mm.ii.;

Decreto MIPAAF 25 gennaio 2017, n. 2490 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

D.P.R. 207/2010 come modificato dopo l'entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10181/330 del 7 luglio 2016 concernente "PSR 2014/2020 - Delega ad Argea delle attività di ricezione e controllo delle domande di sostegno e pagamento";

Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12 luglio 2016 concernente "Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020" e successive modifiche e integrazioni.

Legge n. 689/81 - "Modifiche al sistema penale" e ss.mm.ii.;

Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 "Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;

Legge n. 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e ss.mm.ii;

Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001;

Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Regolamento Albo Fornitori del GAL Ogliastro approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del 24 gennaio 2011, modificato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 7 del 18 giugno 2012;

CONSIDERATO

- Che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", emanato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, come modificato dal DLgs 56 del 19 aprile 2017 e ss.mm.ii. ha apportato importanti modifiche alla normativa sugli appalti pubblici e il conseguente obbligo di adeguarsi a quanto prescritto dalla normativa vigente;

all'unanimità di voti,

DELIBERA

- **DI PRENDERE ATTO** delle premesse in quanto parte integrante e sostanziale;
- **DI APPROVARE** il seguente Regolamento Albo Fornitori:

Il GAL Ogliastro, con sede legale in Lanusei Loc. Scala 'e Murta, in ottemperanza ai principi di trasparenza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, proporzionalità e pubblicità, individua i criteri con cui intende istituire e gestire il proprio Albo Fornitori, un elenco di operatori economici da invitare per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi nei settori e categorie merceologiche individuate.

Nell'ambito del presente Regolamento saranno utilizzate le seguenti definizioni:

Albo Fornitori (di seguito Albo): è un elenco d'imprese/imprenditori, di liberi professionisti singoli od associati, di prestatori d'opera, di consorzi, di società di professionisti ritenute/i idonee/i, sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento, per specializzazione, capacità e serietà, per la fornitura di beni, servizi e/o lavori occorrenti al funzionamento del GAL;

fornitore/i: persone fisiche e giuridiche che esplicano attività d'impresa volta alla prestazione di beni e/o servizi e/o lavori, nonché liberi professionisti e prestatori d'opera;

Codice dei contratti: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", emanato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, come modificato dal DLgs 56 del 19 aprile 2017 e ss.mm.ii..

Il ricorso all'elenco degli operatori economici resta in ogni caso subordinato al rispetto degli obblighi di legge in merito alle adesioni alle convenzioni "CONSIP" e al ricorso al Mercato Elettronico della P.A. gestito da Consip S.p.A.

Art. 1: Oggetto e ambito di applicazione

Il presente documento costituisce il "Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori" (di seguito, Regolamento). L'Albo Fornitori verrà utilizzato dal GAL per l'espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritti dalla normativa vigente in materia, delle procedure per la scelta del contraente.

Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Albo persone fisiche e giuridiche che esplicano attività d'impresa volta alla prestazione di beni e/o servizi e/o lavori, nonché i liberi professionisti e altri prestatori d'opera purché in possesso dei requisiti richiesti in termini di titolo e/o esperienza nelle categorie merceologiche nelle quali si richiede l'inserimento (Artt. 45 e seguenti del D.Lgs. 50/2016).

La scelta della categoria da parte dell'operatore economico deve trovare debito riscontro nell'oggetto sociale, nell'attività intrapresa e dichiarata alla CCIAA di appartenenza o, nel caso di professionisti, nell'iscrizione all'Albo professionale, se previsto.

Il GAL si riserva la facoltà di integrare le categorie all'interno delle sezioni, qualora ciò sia necessario, utilizzando le forme di pubblicità più idonee nel rispetto della normativa vigente e del regolamento interno.

Le acquisizioni di beni, servizi e/o lavori sono aggiudicate con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di parametri preventivamente definiti.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 2: Preventiva pubblicazione

L'avviso, il regolamento e la modulistica di cui al successivo art. 3 verranno pubblicati sul sito internet del GAL, sui siti web istituzionali degli Enti soci del GAL, sul sistema informativo integrato della RAS Comunas e/o della Regione Autonoma della Sardegna. Sarà cura del GAL dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori.

Art. 3: Documentazione disponibile

E' possibile scaricare dal sito www.galogliastra.it:

1. Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori
2. Domanda di iscrizione
3. Curriculum vitae in formato europeo.

Art. 4: Adempimenti per l'iscrizione

Ogni fornitore, per conseguire l'iscrizione all'Albo, dovrà presentare apposita domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento e dai suoi allegati.

Nella domanda d'iscrizione il fornitore dovrà specificare le categorie merceologiche d'interesse, barrando le relative caselle.

La domanda d'iscrizione e la documentazione corredata, dovranno pervenire in busta chiusa, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 presso la sede operativa del GAL Ogliastro in Arzana, Piazza Roma n. 1; il plico dovrà recare all'esterno la dicitura "Albo Fornitori – Domanda di iscrizione". La documentazione suddetta potrà pervenire anche a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.galogliastra@pec.it; in questo caso la documentazione dovrà essere firmata con firma digitale.

Art. 5: Criterio di scelta del fornitore

La scelta dei fornitori da invitare alle singole procedure per l'affidamento di contratti per la fornitura di beni, servizi e/o lavori, seguirà i criteri di rotazione e di valutazione delle caratteristiche/specializzazioni dello stesso fornitore, in base alle necessità che si manifesteranno di volta in volta.

Il GAL si riserva comunque la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

Il fornitore verrà invitato a presentare l'offerta tramite comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di iscrizione all'Albo. Il termine per la presentazione delle offerte, stabilito di volta in volta dal GAL, in relazione all'oggetto della procedura, non potrà essere comunque inferiore alle 24 ore dalla data di presentazione della richiesta di offerta.

Art. 6: Requisiti richiesti

Per essere iscritti all'Albo Fornitori occorre essere in possesso dei requisiti e dichiarare i dati e le informazioni di seguito indicati:

1. Per le imprese iscrizione alla C.C.I.A.A. nel settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione;
2. Per i professionisti: iscrizione all'Albo professionale relativo alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione all'Albo Fornitori; per i professionisti per i quali non è istituito l'Albo Professionale, o che effettuano prestazioni occasionali, iscrizione alla gestione separata INPS, o equipollente. In tutti i casi è necessario il possesso delle specifiche competenze professionali per le quali si chiede l'iscrizione;
3. Insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
4. Adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
5. Nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, possesso delle autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente;

E' necessario inoltre dichiarare il fatturato realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.

Art. 7: Documentazione da presentare ai fini dell'iscrizione

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori devono, **pena il rigetto della domanda di ammissione**, presentare la seguente documentazione:

1. la domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, redatta sulla base del fac-simile, con indicazione specifica della/e categoria/e merceologica/che dei beni, servizi o lavori per i quali si richiede l'iscrizione, con allegata copia del documento d'identità del soggetto che sottoscrive la domanda;
2. copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, attestante l'attività specifica per la quale il fornitore richiede l'iscrizione, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentarlo ed impegnarlo nonché l'ubicazione della sua sede legale e delle sue unità produttive; per i professionisti;
3. con Albo professionale di riferimento: copia del certificato di iscrizione all'Albo professionale; senza Albo Professionale o che effettuano prestazioni occasionali: copia del certificato di iscrizione alla gestione separata c/o l'INPS; (eventuale) certificazione di qualità e/o di gestione ambientale qualora il fornitore ne sia in possesso;
4. nel caso di attività per le quali la normativa vigente richiede autorizzazioni, copia dell'autorizzazione per la prestazione di attività, in corso di validità, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;
5. in caso di società/cooperativa/consorzio, atto costitutivo e statuto dei medesimi;
6. Curriculum Vitae del richiedente ovvero, nel caso di persona giuridica, elenco delle attività svolte e attinenti alla categoria prescelta;
7. Il presente Regolamento siglato in ogni pagina per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto

Ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione.

Il GAL si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta:

- a) dal singolo professionista, se si tratta di libero professionista;
- b) da ciascun professionista associato, se si tratta di associazione di professionisti;
- c) dal titolare, se si tratta di ditta individuale;
- d) dal Rappresentante Legale in caso di soggetto collettivo

Art. 8: Modalità di accertamento della documentazione

Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori sono soggette alla valutazione da parte del GAL che esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata.

Il procedimento di iscrizione è comune per tutti i soggetti indicati al precedente articolo 1.

I fornitori, la cui documentazione risulti conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento, verranno inseriti automaticamente nell'Albo.

Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta, potranno essere richieste le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti e i termini resteranno sospesi. Il GAL procederà al rigetto della domanda di iscrizione nel caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 6, e nel caso in cui non venga fornito anche uno solo dei documenti di cui al precedente articolo 7, ovvero la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di essi.

Non è consentito a un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola categoria di cui all'Allegato A, domanda d'iscrizione in forma individuale e in forma associata (Consorzio) ovvero partecipare in due o più Consorzi che hanno presentato domanda per una singola categoria di cui all'Allegato A, pena il rigetto di tutte le domande presentate.

Il GAL si riserva di fare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

Art. 9: Decorrenza dell'iscrizione all'Albo Fornitori

I fornitori interessati a essere iscritti all'Albo potranno presentare apposita domanda dal momento della pubblicazione del presente avviso/regolamento sui siti internet citati al precedente punto 2) e **fino al 31 dicembre 2023**. L'Albo verrà aggiornato ogni sei mesi.

Art. 10: Variazioni e verifiche

I fornitori iscritti avranno l'obbligo in ogni caso di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni e alle dichiarazioni già rese al GAL in fase di domanda di iscrizione, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica.

Potranno, inoltre, comunicare eventuali variazioni di contenuto o variazioni relative alla natura aziendale (quali nuove classificazioni economiche, certificazioni di processi di qualità, variazione delle persone fisiche loro legali rappresentanti ecc.) o aggiornamento del curriculum vitae.

Il GAL si riserva di procedere periodicamente a effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal fornitore, adottando gli opportuni provvedimenti.

Art. 11: Cancellazione dall'Albo Fornitori

La cancellazione dall'Albo Fornitori può avere luogo nel caso di:

1. mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
2. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabili dal presente regolamento;
3. mancata presentazione di offerte per due inviti nel corso di un anno solare;
4. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
5. in caso di espressa richiesta da parte del fornitore.

La cancellazione dall'Albo per uno dei suddetti motivi, sarà effettuata d'ufficio, senza alcun onere di comunicazione da parte del GAL.

Una nuova iscrizione non può essere presentata prima che siano decorsi 2 anni dall'avvenuta cancellazione.

Art. 12: Struttura dell'Albo Fornitori

L'Albo Fornitori è così articolato:

Sezione I): Fornitori di Beni;

Sezione II): Fornitori di Servizi;

Sezione III): Fornitori di Lavori

Art. 13: Tutela della Privacy

Il GAL, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, è titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo; tali dati verranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo e trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la sicurezza e la riservatezza. Con l'invio della domanda di ammissione, il fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

Art. 14: Responsabilità

Il Responsabile del Procedimento è Ilaria Perino.

Allegati al Regolamento:

Domanda d'iscrizione;

Curriculum Vitae in formato europeo.

Informativa ex art. 13, D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

I dati forniti vengono acquisiti dal GAL per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori e per la scelta dei fornitori da invitare nelle procedure per gli acquisti di beni e/o servizi e/o lavori, nonché per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. Tutti i dati acquisiti dal GAL potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dal GAL potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il fornitore alla selezione dei soggetti da invitare nell'ambito delle procedure.

Di norma i dati forniti dai fornitori nell'ambito delle selezioni in esame non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal GAL in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dagli eventuali Regolamenti interni.

I dati potranno essere comunicati: al personale del GAL che cura il procedimento di iscrizione all'Albo dei Fornitori ovvero che cura gli inviti a presentare offerte. I dati potranno, altresì, essere comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza al GAL in ordine a procedimenti di gara o per studi di settore o a fini statistici; ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di valutazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite; ad altri fornitori, portatori di interessi qualificati, che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e all'ANAC.

I dati dei fornitori limitatamente a denominazione/ragione sociale potranno essere diffusi tramite il sito internet del GAL.

- **DI DARE MANDATO** al Presidente e alla struttura tecnica del GAL ad adottare tutti i procedimenti necessari per dare attuazione alla presente Delibera.

La presente Delibera viene sottoscritta come segue

IL PRESIDENTE
F.to (Serra Giovanni)

IL SEGRETARIO
F.to (Dott. ssa Luisella Lobina)

IL DIRETTORE
F.to (Dott. Ssa Francesca Seoni)